

Utili esteri con ritenuta generalizzata del 26%

Anche per le partecipazioni qualificate in società estere il prelievo diviene definitivo, senza detrazione per le imposte estere

/ Gianluca ODETTO

La riforma del regime dei dividendi contenuta nella L. 205/2017 ha effetti anche sugli utili di fonte estera. Limitando l'analisi alla situazione delle **persone fisiche non imprenditori**, prima dell'intervento della legge di bilancio 2018 la tassazione dipendeva essenzialmente da due fattori, rappresentati dallo Stato di provenienza degli utili e, in subordine, dalla natura qualificata o non qualificata della partecipazione.

Se l'utile proveniva da una società residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, esso risultava imponibile con le **aliquote progressive IRPEF** per l'intero ammontare, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta. Se, invece, l'utile proveniva da una partecipata a regime fiscale ordinario, tornavano a rilevare le soglie di qualificazione, per cui:

- per le partecipazioni qualificate, l'utile concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente in misura parziale (40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione);

- per le partecipazioni non qualificate, invece, l'utile veniva assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata dalla banca residente incaricata dell'incasso o, in caso di accredito su conto estero, tassato con autoliquidazione dell'**imposta sostitutiva** sui redditi di capitale di fonte estera nel quadro RM del modello REDDITI, con la stessa aliquota del 26%.

Nel caso di partecipazioni non qualificate in società quotate nei mercati regolamentati (situazione tipica per gli investimenti), la tassazione italiana era sempre prevista nella misura ordinaria (ovvero, con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva del 26%), e mai nella misura del 100% con le **aliquote IRPEF**.

A seguito dell'intervento della L. 205/2017, rimane inalterato il regime dei dividendi provenienti da Stati o territori a **regime privilegiato** (partecipazioni non qualificate quotate escluse), imponibili in modo integrale con le aliquote IRPEF. Su questa normativa si innestano, però, le modifiche apportate dall'**art. 1** commi 1007 e 1008 della legge, secondo cui:

- per valutare la provenienza dei dividendi da società a regime privilegiato occorre, in sostanza, guardare alla situazione della società partecipata nel periodo di formazione degli utili;

- nel caso in cui gli utili si siano formati parte in Stati a regime fiscale privilegiato e parte in Stati a **fiscalità ordinaria** (situazione tipica delle subholding estere con partecipazioni ramificate), si considera prioritariamente distribuita, sino a esaurimento, la seconda fascia.

Per gli utili che derivano dalla partecipazione in società estere a fiscalità ordinaria, l'intervento della L.

205/2017 replica, di fatto, quello previsto per i dividendi di fonte italiana, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime delle partecipazioni non qualificate. Per fare un semplice **esempio**, per una partecipazione in una società francese in cui il socio di maggioranza ha il 90% delle azioni e il socio di minoranza il 10%, se prima dell'intervento della L. 205/2017 il primo era tenuto a dichiarare i dividendi nel quadro RL, tassandoli con le aliquote IRPEF in misura parziale a seconda del periodo di formazione degli utili, con la riforma in esame anche questi dividendi verranno assoggettati a tassazione con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva del 26% (modalità di tassazione che esclude il recupero delle imposte assolute all'estero).

La modalità esclude il recupero delle imposte assolute all'estero

È stato, quindi, **abrogato l'art. 27** comma 4 lettera a) del DPR 600/73, laddove esso prevedeva una ritenuta d'ingresso del 26%, operata sulla parte imponibile a titolo d'acconto da parte della banca residente che interviene nella riscossione del provento.

Dovrebbe essere estesa a questa fattispecie l'impostazione – che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 16 giugno 2004 (§ 4.3) riservava originariamente alle partecipazioni non qualificate – per la quale, qualora il contribuente ottenga dall'Autorità fiscale estera il recupero della differenza fra le imposte effettivamente subite e l'aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di **dividendo** con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera (ritenuta o autoliquidazione dell'imposta sostitutiva); si proporrà, inoltre, anche per gli utili esteri qualificati percepiti direttamente il problema della corretta applicazione del principio del "netto frontiera" nel quadro RM della dichiarazione, posto che la prassi dell'Agenzia delle Entrate riserva tale principio, con una linea interpretativa che ingenererà presumibilmente un contenzioso di una certa portata, ai soli utili percepiti per il tramite di banche residenti.

Tutte queste modifiche dovranno tenere conto, come quelle che riguardano gli utili di fonte italiana, del **regime transitorio** previsto dall'art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, che fa salvo il previgente regime impositivo per le distribuzioni deliberate sino al 31 dicembre 2022 relative ai dividendi "ante 2018"; anche per gli utili di fonte estera, quindi, in molti casi il nuovo regime viene, di fatto, posticipato alla fine di questo periodo transitorio.